

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I Comunicazioni	
	Commissione	
87/C 69/01	ECU.....	1
87/C 69/02	Nota della Commissione in base all'articolo 115 del trattato CEE	2
	Corte di Giustizia	
87/C 69/03	Sentenza della Corte (prima sezione), del 17 febbraio 1987, nella causa 21/86: Euridiki Samara contro Commissione delle Comunità europee (<i>Dipendente — Arretrati di stipendio — Interessi di mora</i>).....	3
87/C 69/04	Sentenza della Corte (terza sezione), del 18 febbraio 1987, nel procedimento 98/86 (domanda di pronunzia pregiudiziale del Tribunal de première instance di Dinant): Pubblico Ministero contro Arthur Mathot (<i>Pregiudiziale — Etichettatura del burro</i>) .	3
87/C 69/05	Causa S.A. 1/87: Domanda di autorizzazione a pignoramento, presentata il 9 febbraio 1987	3
87/C 69/06	Causa 41/87: Ricorso del 9 febbraio 1987 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee	4
87/C 69/07	Causa 45/87: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro l'Irlanda, presentato il 13 febbraio 1987	4
	II Atti preparatori	
	Commissione	
87/C 69/08	Proposta di raccomandazione del Consiglio relativa all'introduzione coordinata del servizio pubblico digitale paneuropeo di radiotelefonìa mobile nella Comunità	5

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
87/C 69/09	Proposta di direttiva del Consiglio sulle bande di frequenza da assegnare per l'introduzione coordinata del servizio pubblico digitale paneuropeo di radiotelefonía mobile nella Comunità	9

Rettifiche

87/C 69/10	Rettifica al programma «L'Europa contro il cancro» — Proposta di piano d'azione 1987—1989 (<i>Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 50 del 26 febbraio 1987</i>).....	11
------------	--	----

Istituto universitario europeo (vedi terza pagina di copertina)

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

ECU (¹)

16 marzo 1987

(87/C 69/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese convertibile	42,9809	Peseta spagnola	145,409
Franco belga e lussemburghese finanziario	43,1779	Scudo portoghese	159,876
Marco tedesco	2,07468	Dollaro USA	1,12589
Fiorino olandese	2,34377	Franco svizzero	1,73781
Sterlina inglese	0,713040	Corona svedese	7,24679
Corona danese	7,80636	Corona norvegese	7,83057
Franco francese	6,90508	Dollaro canadese	1,48313
Lira italiana	1474,35	Scellino austriaco	14,5780
Sterlina irlandese	0,776744	Marco finlandese	5,08902
Dracma greca	152,018	Yen giapponese	170,820
		Dollaro australiano	1,65280
		Dollaro neozelandese	1,99449

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ECU;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione è altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) che fornisce dati giornalieri concernenti il calcolo degli importi compensativi monetari nell'ambito dell'applicazione della politica agraria comune.

(¹) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978 (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2626/84 (GU n. L 247 del 16. 9. 1984, pag. 1).
 Decisione 80/1184/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1980 (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).
 Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione, del 19 dicembre 1980 (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).
 Regolamento finanziario del 16 dicembre 1980 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).
 Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980 (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).
 Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

Nota della Commissione in base all'articolo 115 del trattato CEE**(87/C 69/02)**

La Commissione, con decisione del 12 marzo 1987, ha autorizzato la Repubblica francese ad escludere dal trattamento comunitario i tessuti e sacchi fabbricati con lamette o forme simili di polietilene o di polipropilene, di larghezza di meno di 3 m, sottovoci 51.04 ex A III e 62.03 ex B II (Categoria 33) della tariffa doganale comune originari della Repubblica popolare cinese e messi in libera pratica negli altri Stati membri.

La decisione si applica dopo la data della presente decisione sino al 31 ottobre 1987.

CORTE DI GIUSTIZIA

SENTENZA DELLA CORTE

(prima sezione)

del 17 febbraio 1987

nella causa 21/86: Euridiki Samara contro Commissione delle Comunità europee (*)

(Dipendente — Arretrati di stipendio — Interessi di mora)

(87/C 69/03)

*(Lingua processuale: il francese)**(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva verrà pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte)*

Nella causa 21/86, sig.ra Euridiki Samara, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Strassen, con l'avvocato domiciliatario Victor Biel, del foro di Lussemburgo, 18a, rue des Glacis, contro Commissione delle Comunità europee (agente: sig.ra Marie Wolfcarius), avente ad oggetto una domanda di pagamento di interessi su arretrati di stipendio, la Corte (prima sezione); composta dai signori: F. Schockweiler, presidente di sezione, G. Bosco e R. Joliet, giudici; avvocato generale: Sir Gordon Slynn, cancelliere: sig.ra B. Pastor, amministratore, ha pronunciato, il 17 febbraio 1987, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. La decisione implicita della Commissione con cui è stato respinto il reclamo della ricorrente in data 21 giugno 1985 è annullata.
2. La Commissione è condannata a versare alla ricorrente gli interessi di mora in ragione dell'8 % l'anno sulle somme corrispondenti agli arretrati di stipendio pagati per il periodo 1° gennaio 1983 - 31 maggio 1985, a decorrere dalle rispettive date di scadenza sino a saldo completo.
3. La Commissione è condannata alle spese.

(*) GU n. C 110 del 9. 5. 1986.

SENTENZA DELLA CORTE

(terza sezione)

del 18 febbraio 1987

nel procedimento 98/86 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Tribunal de première instance di Dinant): Pubblico Ministero contro Arthur Mathot (*)

(Pregiudiziale — Etichettatura del burro)

(87/C 69/04)

*(Lingua processuale: il francese)**(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva verrà pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte)*

Nel procedimento 98/86, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a

(*) GU n. C 145 del 12. 6. 1986.

norma dell'articolo 177 del trattato CEE, dal Tribunal de première instance di Dinant nell'ambito di un procedimento penale intentato dal Pubblico Ministero contro Arthur Mathot, residente in Celles (Provincia di Namur), domanda vertente sull'interpretazione dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 6, primo comma, della direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità (GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 1), la Corte (terza sezione), composta dai signori: Y. Galmot, presidente di sezione; U. Everling e J. C. Moitinho de Almeida, giudici; avvocato generale: J. Mischo, cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato, il 18 febbraio 1987, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Né l'articolo 30 del trattato CEE, né alcun'altra disposizione di quest'ultimo, né un principio generale di diritto comunitario ostano a che talune disposizioni di una normativa nazionale, conformi ad una direttiva comunitaria, vengano applicate soltanto ai prodotti di origine nazionale ad esclusione dei prodotti provenienti da altri Stati membri.

Domanda di autorizzazione a pignoramento, presentata il 9 febbraio 1987

(Causa S. A. 1/87)

(87/C 69/05)

Il 9 febbraio 1987, la Universe Tankship Company Incorporated, con sede in Monrovia (Liberia), rappresentata dall'avv. R.O. Dalcq, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. J. Loesch, 8, rue Zithe, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee una domanda di autorizzazione a procedere ad un pignoramento.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- autorizzarla, per quel che necessita, a pignorare presso la Commissione delle Comunità europee le somme dovute da quest'ultima allo Stato belga per qualunque motivo, ed in particolare, quelle inerenti ad affitti.

Questa autorizzazione è richiesta conformemente all'articolo 1 del protocollo sui privilegi ed immunità delle Comunità europee.

**Ricorso del 9 febbraio 1987 contro la Repubblica italiana
presentato dalla Commissione delle Comunità europee**

(Causa 41/87)

(87/C 69/06)

Il 9 febbraio 1987, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal dott. Alberto Prozzillo, del proprio servizio giuridico, in qualità di agente, elettivamente domiciliata presso il dott. Georgios Kremlis, Bâtiment Jean Monnet, Kirchberg, a Lussemburgo, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- dichiarare che la Repubblica italiana, non prendendo le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per l'applicazione della direttiva 83/201/CEE⁽¹⁾ della Commissione, del 12 aprile 1983, recante deroghe alla direttiva 77/99/CEE del Consiglio per alcuni prodotti contenenti altre derrate alimentari e in cui la percentuale di carne o di prodotti a base di carne è minima, ha mancato agli obblighi ad essa incombenti in virtù del trattato CEE;
- condannare la Repubblica italiana alle spese.

Motivi e principali argomenti addotti

L'articolo 189 del trattato CEE, secondo il quale la direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da conseguire, implica l'obbligo per gli Stati membri di rispettare i termini per la trasposizione stabiliti nelle direttive. Questo termine è scaduto il 1° giugno 1984 senza che l'Italia abbia emanato le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva 82/201/CEE come appare nel controricorso presentato dall'Italia nella causa 274/86⁽²⁾.

(¹) GU n. L 112 del 28. 4. 1983, pag. 28.

(²) GU n. C 325 del 18. 12. 1986, pag. 7.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro l'Irlanda, presentato il 13 febbraio 1987

(Causa 45/87)

(87/C 69/07)

Il 13 febbraio 1987, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico Eric L. White, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. G. Kremlis, consigliere giuridico della Commissione, edificio Jean Monnet, Kirchberg, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro l'Irlanda.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

1. dichiarare che l'Irlanda, consentendo che nel capitolato d'appalto per il Dundalk Water Supply Augmentation Scheme (progetto di ampliamento della rete di approvvigionamento idrico), contratto n. 4, venisse inserita la clausola 4.29 che dispone che le condotte forzate in cemento-amianto dovranno rispondere alla Irish Standard Specification 188-1985 (norme tecniche irlandesi) conformemente all'Irish Standard Mark Licensing Scheme (programma per il rilascio di licenze a norma delle prescrizioni tecniche irlandesi) dell'Institute of Industrial Research and Standards (IIRS — Istituto di ricerca in materia di norme per l'industria) e di conseguenza non prendendo in considerazione (o respingendo senza idonea giustificazione) un'offerta che contempla l'uso di condotte forzate in cemento-amianto costruite a norma di uno standard alternativo (quale l'ISO 160) che garantisce un livello equivalente di sicurezza, prestazioni ed affidabilità, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'articolo 30 del trattato CEE e dell'articolo 10 della direttiva 71/305/CEE del Consiglio⁽¹⁾;
2. condannare l'Irlanda alle spese.

Mezzi e principali argomenti dedotti

- Trasgressione della direttiva 71/305/CEE del Consiglio: nell'ambito del presente procedimento la Commissione non intende sostenere che le disposizioni della direttiva si applicano all'appalto (vedi articolo 3, paragrafo 5). Tuttavia, la Commissione ritiene che, poiché l'Irlanda ha essa stessa applicato all'appalto la direttiva pubblicando un bando di gara sul *Supplemento alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*⁽²⁾ sotto il titolo relativo ai bandi la cui pubblicazione è obbligatoria a norma della direttiva 71/305/CEE, essa è tenuta ad applicare correttamente detta direttiva. Esistono altre norme per le condotte forzate in cemento-amianto che garantiscono sicurezza, prestazioni ed affidabilità equivalenti a quelle dell'IS 188. Era possibile descrivere in modo più generale i requisiti dell'appalto senza fare riferimento alla sola Irish Standard Specification 188-1985, cui sono in realtà conformi i prodotti di una sola impresa.
- Trasgressione dell'articolo 30 del trattato CEE: le disposizioni di appalti pubblici di fornitura che limitano l'uso di merci importate sono contrarie all'articolo 30 anche qualora non sussista una restrizione generale all'importazione. Non è corretto esigere che i costruttori degli altri Stati membri modifichino le loro tecniche di costruzione e chiedano un'omologazione dell'IIRS soltanto per la fornitura di condotte inerente ad un singolo appalto; ad ogni modo i termini di scadenza per la presentazione delle offerte ed i ritardi dovuti all'omologazione non avrebbero consentito di agire in questo senso.

(¹) GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 5.

(²) GU n. S 50 del 13. 3. 1986, pag. 13.

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di raccomandazione del Consiglio relativa all'introduzione coordinata del servizio pubblico digitale paneuropeo di radiotelegrafia mobile nella Comunità*COM(87) 35 def.**(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 9 febbraio 1987)**(87/C 69/08)*

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la raccomandazione 84/549/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ prevede l'introduzione di servizi sulla base di un approccio comune armonizzato nel settore delle telecomunicazioni;

considerando che le risorse offerte dalle moderne reti di telecomunicazione devono essere sfruttate a pieno ai fini dello sviluppo economico della Comunità;

considerando che i servizi di radiotelegrafia mobile sono gli unici mezzi esistenti per mettersi in contatto con gli utenti in movimento e rappresentano i sistemi più efficaci per collegare tali utenti alle reti pubbliche di telecomunicazione;

considerando che i sistemi di radiotelegrafia mobile attualmente utilizzati nella Comunità sono in ampia misura incompatibili e non consentono agli utenti in movimento in tutta la Comunità su veicoli, barche, treni o a piedi di sfruttare i vantaggi offerti da servizi e mercati a livello europeo;

considerando che il passaggio alla seconda generazione di sistemi cellulari di radiotelegrafia mobile fornirà un'occasione unica per l'introduzione di radiocomunicazioni mobili a livello paneuropeo;

considerando che la Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e telecomunicazioni (CEPT) ha costituito un gruppo di lavoro speciale, denominato GSM («Gruppo speciale mobile»), per la pianificazione di tutti gli aspetti richiesti da una infrastruttura cellulare di radiotelegrafia mobile della seconda generazione;

considerando che tale sistema futuro, che comprende servizi relativi alla voce e ai dati, deve essere basato su tecniche digitali in funzione della sua compatibilità con l'ambiente digitale generale creato in seguito all'introduzione coordinata della rete digitale integrata nei servizi (ISDN) nella Comunità in conformità della raccomandazione 86/659/CEE del Consiglio ⁽²⁾;

considerando che una politica coordinata per l'introduzione di un servizio cellulare digitale paneuropeo di radiotelegrafia mobile consentirà di sviluppare, nel settore dei terminali mobili, compatibile e portatili leggeri (hand-held), un mercato europeo in grado di creare, in virtù delle sue dimensioni, le condizioni di sviluppo indispensabili per consentire all'industria europea delle telecomunicazioni di mantenere e aumentare la propria quota sul mercato mondiale;

considerando che è opportuno attuare la direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche ⁽³⁾;

considerando che è necessario definire al più presto tutti gli accordi necessari per consentire l'accesso illimitato per l'utente europeo alle radiocomunicazioni mobili e la libera circolazione dei terminali mobili in tutta la Comunità;

considerando che la pronta attuazione della direttiva 86/361/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, concernente la prima fase del reciproco riconoscimento dell'omologazione delle apparecchiature terminali di telecomunicazione ⁽⁴⁾ fornirà un importante contributo per il conseguimento di tale obiettivo;

considerando che è opportuno tener conto della direttiva del Consiglio sulla normalizzazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni nonché di qualsiasi proposta successiva in materia di direttive elaborata dalla Commissione;

⁽¹⁾ GU n. L 298 del 16. 11. 1984, pag. 49.

⁽²⁾ GU n. L 382 del 31. 12. 1986, pag. 36.

⁽³⁾ GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU n. L 217 del 5. 8. 1986, pag. 21.

considerando che è opportuno sfruttare l'intero potenziale degli strumenti finanziari della Comunità per promuovere lo sviluppo infrastrutturale degli Stati membri;

considerando che è opportuno dedicare particolare attenzione alla necessità impellente di servizi paneuropei di radiotelefonía mobile per alcuni utenti, soprattutto in funzione delle esigenze di comunicazione degli utenti su autoveicoli in circolazione sui principali assi stradali europei nei treni nonché degli utenti che trarrebbero vantaggio dallo sviluppo della telefonía sugli aerei e di un sistema paneuropeo di «paging»;

considerando che l'attuazione di tale politica comporta una più stretta collaborazione a livello comunitario tra l'industria delle telecomunicazioni, da un canto, e le amministrazioni delle telecomunicazioni, nonché gli operatori privati riconosciuti che offrono servizi pubblici di radiotelefonía mobile, qui di seguito denominati «amministrazioni delle telecomunicazioni» dall'altro;

considerando che il gruppo di alti funzionari delle telecomunicazioni (SOG-T) ha espresso parere favorevole in base al quale le raccomandazioni elaborate dal gruppo di analisi e previsioni (GAP) forniscono una base strategica per lo sviluppo di un servizio pubblico di radiotelefonía mobile nella Comunità che consentirà agli utenti europei di comunicare in maniera efficace ed economica nel corso dei propri spostamenti;

considerando che sono stati espressi pareri favorevoli su tali raccomandazioni da parte delle amministrazioni delle telecomunicazioni, della Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e telecomunicazioni (CEPT) e dei costruttori di apparecchiature per telecomunicazioni negli Stati membri;

considerando che tali provvedimenti apporteranno dei vantaggi economici e consentiranno, nella Comunità, di sfruttare a pieno il potenziale di un mercato in rapida espansione per quanto riguarda le radiocomunicazioni pubbliche mobili;

considerando che il trattato non ha previsto i poteri d'azione a tal uopo richiesti,

RACCOMANDA:

1. che le amministrazioni delle telecomunicazioni provvedano all'attuazione delle raccomandazioni particolareggiate relative all'introduzione coordinata del servizio pubblico cellulare digitale paneuropeo di radiotelefonía mobile nella Comunità, come descritto in allegato;
2. che l'attuazione di tali raccomandazioni sia imperniata soprattutto:
 - sulla scelta del sistema di trasmissione e delle interfacce di rete;
 - sul rispetto delle scadenze stabilite in allegato;
 - sull'entrata in funzione del servizio a partire dal 1991 con copertura geografica e obiettivi di penetrazione compatibili con le strategie commerciali;
3. che le amministrazioni delle telecomunicazioni proseguano l'attività di cooperazione nell'ambito della Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e telecomunicazioni (CEPT), in particolare per quanto riguarda gli obiettivi ed i tempi indicati in allegato per il completamento delle specifiche relative al sistema cellulare digitale paneuropeo di radiotelefonía mobile;
4. che le amministrazioni delle telecomunicazioni prevedano il passaggio graduale dagli attuali sistemi pubblici di radiotelefonía mobile al sistema digitale cellulare paneuropeo di radiotelefonía mobile in modo da tener conto, nella fase di transizione, delle esigenze degli utenti, delle amministrazioni delle telecomunicazioni e dei costruttori europei di apparecchiature;
5. che i governi degli Stati membri e le amministrazioni delle telecomunicazioni concludano rapidamente tutti gli accordi tecnici necessari per consentire l'accesso illimitato alle radiocomunicazioni mobili;
6. che gli strumenti finanziari della Comunità e i programmi comunitari di ricerca e sviluppo tecnologico tengano conto della presente raccomandazione nel quadro dei loro interventi, in particolare per quanto riguarda gli investimenti richiesti dalla realizzazione del sistema digitale cellulare paneuropeo di radiotelefonía mobile e lo sviluppo della base tecnologica richiesta;
7. che i governi degli Stati membri invitino le amministrazioni delle telecomunicazioni ad attuare la presente raccomandazione;
8. che i governi degli Stati membri informino la Commissione alla fine di ogni anno, a decorrere dalla fine del 1987, dei provvedimenti presi e dei problemi eventualmente incontrati nel corso dell'attuazione della presente raccomandazione. Lo stato di avanzamento dei lavori sarà esaminato dalla Commissione e dal gruppo di alti funzionari delle telecomunicazioni istituito dal Consiglio il 4 novembre 1983.

ALLEGATO

Raccomandazioni particolareggiate sull'introduzione coordinata del servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di radiotelefonìa mobile**1. CARATTERISTICHE GENERALI**

Il futuro sistema digitale cellulare paneuropeo di radiotelefonìa mobile deve presentare le seguenti caratteristiche generali:

- essere adatto a funzionare nelle bande di frequenza 890-915 e 935-960 MHz da assegnare al sistema digitale cellulare paneuropeo di radiotelefonìa mobile;
- consentire un traffico (misurato in E/km²/MHz) maggiore o uguale a quello delle reti esistenti considerando la limitatezza delle bande di frequenza assegnate a tale funzione;
- offrire all'utente una qualità di trasmissione della voce almeno uguale a quella dei sistemi esistenti;
- consentire un impiego efficace dei terminali portatili leggeri (hand-held);
- essere sufficientemente flessibile per facilitare l'introduzione di nuovi servizi collegati all'ISDN.

Il costo del sistema deve essere considerato in termini di costo dell'infrastruttura fissa, sostenuto dalle amministrazioni delle telecomunicazioni tenendo conto delle aree urbane e rurali, e in termini di costo delle apparecchiature mobili, normalmente sostenuto dagli abbonati al sistema. Entrambi i costi debbono essere mantenuti entro limiti ragionevoli ed in ogni caso non devono superare il costo dei sistemi pubblici esistenti di radiotelefonìa mobile operanti nella banda dei 900 MHz. Poiché il costo delle apparecchiature mobili di radiocomunicazione costituirà la parte principale del costo complessivo del sistema è preferibile che il costo di tale apparecchiatura (per quantità superiori a 100 000) sia inferiore a quello dei sistemi pubblici esistenti di radiotelefonìa mobile operanti nella banda dei 900 MHz.

2. SCELTA DEL SISTEMA DI TRASMISSIONE

Il sistema di trasmissione per il servizio paneuropeo di radiotelefonìa mobile dovrà essere digitale. La scelta finale relativa alle tecniche specifiche (metodo di accesso multiplo al sottosistema radio) nell'ambito del sistema digitale dovrà essere effettuata dalle amministrazioni entro il maggio 1987 sulla base dell'attività svolta dalla CEPT ed in particolare dal gruppo speciale radiocomunicazioni denominato GSM (Gruppo speciale mobile).

3. ARCHITETTURA DI RETE

I principi di struttura della rete, la definizione e la ripartizione delle funzioni tra i vari componenti del sistema — stazioni mobili (MS), stazioni di base (BS) e centri di commutazione radiomobile (MSC) — devono essere definiti entro il luglio 1987. Nel corso di tale attività devono essere specificate nei particolari le interfacce richieste tra i vari componenti del sistema (MS-BS-MSC) per tutti i livelli OSI applicabili ai servizi relativi e per tutte le applicazioni che utilizzano tali interfacce (funzioni di trattamento della chiamata, manutenzione, ecc.). Il sistema deve essere in grado di comprendere operatori dei servizi di radiotelefonìa mobile cellulare digitale situati nella stessa area geografica.

4. INTERFACCE MOBILI DA DEFINIRE E SPECIFICARE NEI PARTICOLARI ENTRO LA FINE DEL 1987

- a) punto di riferimento S, con una struttura B (N Kbit/s) + D (N' Kbit/s) (N e N' da definire);
- b) interfaccia tra MS e BS;
- c) interfaccia tra BS e MSC.

Deve essere definita una serie minima di specifiche dell'interfaccia uomo/macchina (procedure di controllo).

5. SERVIZI MOBILI DA DEFINIRE E SPECIFICARE NEI PARTICOLARI ENTRO LA FINE DEL 1987 PER ESSERE DISPONIBILI IN TUTTI GLI STATI MEMBRI A PARTIRE DAL 1991 CON FUNZIONI DI HAND-OVER E ROAMING NAZIONALE E INTERNAZIONALE

Sebbene, inizialmente, la radiotelefonìa mobile rappresenterà di gran lunga il più importante servizio richiesto, la rete dovrà comunque prevedere un'evoluzione generale verso i servizi ISDN (1).

(1) GU n. C 157 del 24. 6. 1986, pag. 3.

Pertanto i servizi seguenti dovranno essere definiti e specificati nei particolari entro la fine del 1987 per essere disponibili in tutti gli Stati membri a partire dal 1991:

a) *Servizi supporto (bearer services)*

- servizio supporto non trasparente per la voce;
- servizio supporto trasparente per la trasmissione dati a N Kbit/s commutato a 64 Kbit/s nella rete (N da definire).

b) *Servizi di base*

- hand-over;
- roaming nazionale e internazionale.

c) *Teleservizi*

telefonia a 3,1 kHz (corrispondente a N Kbit/s sul canale B. N da definire).

d) *Servizi supplementari*

- identificazione della linea chiamante;
- teletassazione;
- codifica della parola.

Questo elenco potrebbe essere completato dalla CEPT.

6. SEGNALAZIONE

La segnalazione di accesso dell'utente (segnalazione di abbonato) deve essere definita sulla base dei principi già utilizzati nelle raccomandazioni della CEPT in materia di ISDN e deve permettere di offrire i servizi supplementari di ISDN/PSTN (rete telefonica pubblica commutata).

I processi di segnalazione nella rete (network e inter-network) devono essere definiti nel quadro del sistema di segnalazione n. 7 in modo da garantire le funzioni di roaming internazionale e hand-over.

7. ASPETTI TARIFFARI

Le amministrazioni delle telecomunicazioni sono invitate a considerare, nell'ambito della CEPT, le seguenti proposte in materia di tariffe:

- data la limitatezza delle bande di frequenza, il servizio dovrebbe essere addebitato essenzialmente sulla base della durata d'uso dei canali radio;
- le tariffe dovrebbero tener conto dell'attuale tendenza verso una sempre maggiore indipendenza della distanza considerando che:
 - i costi di trasmissione per le chiamate telefoniche a lunga distanza rappresentano una parte relativamente piccola dei costi totali e di conseguenza la tassazione delle chiamate telefoniche diventerà sempre più indipendente dalla distanza;
 - in linea di massima non esiste attualmente la possibilità pratica per l'abbonato che chiama di conoscere l'ubicazione e la posizione dell'abbonato chiamato in un altro paese, vale a dire se quest'ultimo è un abbonato mobile o fisso.

Entro il mese di luglio 1987 deve essere identificato lo schema di base dei principi tariffari in modo da individuare e risolvere a tempo le implicazioni di rete.

8. COPERTURA GEOGRAFICA

La data limite d'introduzione del servizio digitale cellulare paneuropeo di radiotelefonica mobile dovrebbe essere il 1991. Al più tardi entro il 1993 dovrebbero essere coperte le principali aree urbane. Al massimo entro il 1995 dovrebbero essere effettuati i collegamenti principali tra tali aree urbane principali.

Inoltre, le amministrazioni dovrebbero collaborare allo studio delle rispettive priorità di copertura al fine di raggiungere al più presto il massimo numero possibile di radiocomunicazioni in Europa. Ciò dovrebbe tener conto delle esigenze degli utenti che si spostano sui principali assi stradali europei nonché delle esigenze dei viaggiatori aerei che vanno dal centro della città all'aeroporto internazionale.

Proposta di direttiva del Consiglio sulle bande di frequenza da assegnare per l'introduzione coordinata del servizio pubblico digitale paneuropeo di radiotelefonía mobile nella Comunità

COM(87) 35 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 9 febbraio 1987)

(87/C 69/09)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la raccomandazione 84/549/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ prevede l'introduzione di servizi sulla base di un approccio comune armonizzato nel settore delle telecomunicazioni;

considerando che le risorse offerte dalle moderne reti di telecomunicazione devono essere sfruttate appieno ai fini dello sviluppo economico della Comunità;

considerando che i servizi di radiotelefonía sono gli unici mezzi esistenti per mettersi in contatto con gli utenti in movimento e rappresentano i sistemi più efficaci per collegare tali utenti alle reti pubbliche di telecomunicazione;

considerando che la radiotelefonía mobile dipende dall'assegnazione e disponibilità di bande di frequenza in grado di consentire la trasmissione e la ricezione tra stazioni base fisse e stazioni mobili;

considerando che le frequenze e i sistemi attualmente impiegati nella Comunità sono oltremodo divergenti e non consentono agli utenti in movimento in tutta la Comunità su veicoli, barche, treni o a piedi di sfruttare i vantaggi offerti da servizi e mercati a livello europeo;

considerando che il passaggio alla seconda generazione di sistemi digitali cellulari di radiotelefonía mobile fornirà un'occasione unica per l'introduzione di un sistema di radiocomunicazioni mobili a livello paneuropeo;

considerando che la Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e telecomunicazioni (CEPT) ha raccomandato di riservare a tale sistema le bande di frequenza 890-915 e 935-960 MHz in conformità delle raccomandazioni dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) che assegna tali frequenze ai servizi di radiotelefonía mobile;

considerando che in alcuni Stati membri parte di tali bande di frequenza viene utilizzata o destinata all'uso per sistemi provvisori o per altri scopi;

considerando che la progressiva disponibilità dell'intera gamma di frequenze indicate in precedenza sarà indispensabile per la creazione di un vero e proprio servizio paneuropeo di radiotelefonía mobile;

considerando che l'applicazione di una raccomandazione . . . del Consiglio, del . . ., relativa all'introduzione coordinata del servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di radiotelefonía mobile nella Comunità, con l'obiettivo di lanciare un sistema paneuropeo entro il 1991 ha consentito di definire al più presto le specifiche di percorso delle radiocomunicazioni;

considerando che la direttiva 86/361/CEE del Consiglio concernente la prima fase del reciproco riconoscimento dell'omologazione ⁽²⁾, consentirà di definire al più presto le specifiche comuni di conformità per il servizio digitale cellulare paneuropeo di radiotelefonía mobile;

considerando che è opportuno rivedere le attuali assegnazioni di radiofrequenze in vista dell'importanza del futuro sistema digitale cellulare paneuropeo di radiotelefonía mobile;

considerando che è necessario rafforzare il coordinamento internazionale in questo settore, conformemente ai regolamenti radio dell'UIT;

considerando che è opportuno raggiungere una posizione comune in merito alla disponibilità di bande di frequenza in previsione delle World Administrative Radio Conferences indette dall'UIT;

considerando che la relazione sul servizio radiomobile pubblico, redatta dal gruppo di analisi e previsioni (GAP) per il gruppo di alti funzionari delle telecomunicazioni (SOG-T), ha richiamato l'attenzione sull'importanza di disporre di una gamma adeguata di frequenze quale requisito essenziale per il servizio digitale cellulare paneuropeo di radiotelefonía mobile;

⁽¹⁾ GU n. L 298 del 16. 11. 1984, pag. 49.

⁽²⁾ GU n. L 217 del 5. 8. 1986, pag. 21.

considerando che sono stati espressi pareri favorevoli su tale relazione da parte delle amministrazioni delle telecomunicazioni, della Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e telecomunicazioni (CEPT) e dei costruttori di apparecchiature per telecomunicazioni negli Stati membri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. Gli Stati membri garantiscono che, entro il 1° gennaio 1991, le bande di frequenza 905-914 MHz e 950-959 MHz o parti equivalenti delle stesse indicate al paragrafo 2, verranno assegnate esclusivamente al servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di radiotelefonìa mobile.

2. Gli Stati membri provvedono a redigere i programmi atti a consentire al servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di radiotelefonìa mobile di occupare progressivamente l'intera banda di frequenze 890-915 e 935-960 MHz sulla base della domanda commerciale e comunque entro un periodo non superiore a dieci anni a decorrere dal 1° gennaio 1991.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva, per servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di radiotelefonìa mobile si intende un servizio di radiotelefonìa mobile in grado di consentire ai terminali mobili di comunicare in maniera efficace con terminali mobili e fissi in tutte le regioni della Comunità ricorrendo a tecniche digitali sulla base di specifiche comuni.

Articolo 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il ... (1). Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

(1) Al massimo entro un anno dalla sua adozione.

RETTIFICHE

Rettifica al programma «L'Europa contro il cancro» — Proposta di piano d'azione 1987—1989

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 50 del 26 febbraio 1987)

(87/C 69/10)

A pagina 17, la tabella 3 è modificata come segue:

TABELLA 3

Proporzione di casi attribuibili a fattori alimentari in alcuni tipi di cancro

(Fonte: CIRC)

Sebbene si ritenga generalmente che i fattori alimentari possano costituire fattori importanti di rischio per diverse forme di cancro, nondimeno i dati scientifici sono troppo limitati per consentire una stima precisa della proporzione di casi di cancro attribuibili, con un certo grado di sicurezza, a taluni costituenti dietetici. Nella tabella che segue sono presentate le stime del rischio attribuibile (AR) dei tipi di cancro per i quali si può supporre l'esistenza di un legame fra il rischio medesimo e la malattia. Questo elenco non è esaustivo: infatti, numerosi costituenti dietetici che possono essere cancerogeni per gli uomini non possono essere valutati per mancanza di dati scientifici. Le stime dei succitati rischi attribuibili (AR) sono basate su studi condotti su gruppi di popolazioni in Europa, in Australasia o in America del Nord. Lo scarto esistente fra le stime indica la diversa prevalenza del fattore di rischio in diverse popolazioni. Per esempio, i valori più bassi del rischio attribuibile all'alcole riflettono meglio la situazione delle popolazioni dell'Europa del nord mentre i valori superiori sono stati rilevati presso popolazioni dell'Europa meridionale in cui il consumo medio era molto più elevato.

Fattore alimentare	Tipo di cancro	Rischio attribuibile: proporzione di casi etiologicamente connessi ai fattori indicati
BEVANDE ALCOLICHE	Cavità boccale ed orofaringe	Fino al 75 % in relazione con il tabacco
	Ipfaringe	Dal 10 al 70 % per consumi che vanno da 20 a più di 120 g al giorno
	Laringe	Dal 25 al 40 % per consumi che vanno da 20 a più di 120 g al giorno; dal 30 al 65 % in relazione con il tabacco
	Esofago	Dal 40 al 75 % per consumi che vanno da 20 a più di 120 g al giorno
	Fegato	Dal 15 al 40 % per consumi che vanno da 30 a 340 g al giorno
ALIMENTAZIONE POVERA DI FRUTTA E DI VERDURE FRESCHE	Esfago	Dal 15 al 50 %
	Stomaco	Fino al 70 %
	Pancreas	Fino al 15 %
	Colon e retto	Dal 20 al 40 %
	Polmoni	Fino al 20 % (probabilmente scarso consumo di alimenti ricchi in beta-caroteni)
ALIMENTAZIONE TROPPO RICCA DI CALORIE (O DI GRASSI?) CHE DA ORIGINE AD UN ECCESSIVO PESO CORPOREO	Seno	Dallo 0 al 12 % (molto incerto)
	Endometrio	Fino al 20 %
	Prostata	Fino al 20 %

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

**L'AMÉLIORATION DE LA COMPÉTITIVITÉ ET DES STRUCTURES
INDUSTRIELLES DE LA COMMUNAUTÉ**

Comme elle l'avait indiqué dans son programme de travail pour 1985, la Commission, en donnant suite à l'invitation du Conseil européen du 28 mars 1984 à Bruxelles, a décidé d'engager une réflexion sur les moyens de donner à la Communauté de meilleures structures industrielles, pour accroître ses performances économiques et pour mieux répondre aux préoccupations sociales et d'emploi.

Cette communication s'inscrit donc dans une réflexion d'ensemble sur la stratégie économique et sociale de la Communauté, déjà amorcée par les travaux relatifs à l'achèvement en œuvre du marché intérieur, au renforcement de la base technologique, à la mise en œuvre d'une stratégie concertée de croissance et d'emploi et qui se poursuivra par une analyse approfondie d'une stratégie sociale et de création d'emploi au niveau de la Communauté.

81 pages.

Langues de publication: français, allemand, anglais.

Numéro de catalogue: CB-47-86-761-FR-C ISBN: 92-825-6497-5

Prix publics au Luxembourg, taxe sur la valeur ajoutée exclue:

BFR 350 FF 56



OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
L-2985 Luxembourg

INSTITUT UNIVERSITAIRE EUROPÉEN, FLORENCE

Professeur de droit (A 3/A 4)

L'Institut souhaite recruter, de préférence avec effet au mois de janvier 1988, un scientifique de renom possédant des qualifications d'enseignant et disposé à entreprendre et à diriger une recherche européenne dans un cadre pluridisciplinaire. Préférence sera donnée aux candidats spécialisés en droit économique comparé dont les travaux porteraient sur le droit public économique, sur les rapports entre les sciences économiques et le droit, ou sur le rôle du droit dans la régulation de l'économie.

Le grade A 3/A 4 correspond approximativement à celui de professeur d'université de classe en France, ou de professeur ordinaire dans une université belge. Le contrat d'engagement, initialement de trois années, peut être renouvelé jusqu'à une durée totale de sept années. Pour de plus amples informations, s'adresser au:

Service académique,
Institut universitaire européen,
Badia Fiesolana,
I-50016 San Domenico di Fiesole (FI),
Italie.

Date limite pour les candidatures: *15 avril 1987* (date de la poste).